



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile

SERVIZIO TECNICO

N. 52 del 20/03/2026 Reg. Par.
N. 168 del 20/03/2026 Reg. Gen.

Responsabile del Servizio: Marchetti Arch. Federica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA SOC. PRISMALAB S.R.L. DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO PER L'ADDETTO TECNICO MANUTENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG BAF166A1F6).

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ATTESO che l'adozione del presente atto compete alla sottoscritta in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 1 del 02/01/2024, con il quale si nomina Responsabile dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2026 e pluriennale 2026/2027/2028;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed s.m.i. obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione;
- risulta necessario provvedere alla valutazione dei rischi da rumore e vibrazioni per l'operaio comunale e pertanto occorre procedere alla misurazione dei livelli di esposizione sia per quanto riguarda il rumore che le vibrazioni, nel rispetto dell'Allegato VIII al predetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- per l'esecuzione i tali valutazioni è stato richiesto alla Società PRISMALAB S.r.l. di Pinerolo (TO), società specializzata ed esperta nel settore, la propria disponibilità ad effettuare il servizio di valutazione rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti alla luce dell'importo e dell'unitarietà dell'intervento;
- considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

VISTA l'offerta economica del 16/03/2026 pervenuta in data 18/03/2026 al prot. c.le n. 3999 con la quale la Soc. PRISMALAB S.r.l. con sede in Pinerolo (TO), via Bignone 85/12, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico professionale per l'esecuzione del servizio di valutazione rumore e vibrazioni per l'addetto operaio comunale, dietro il corrispettivo complessivo di € 600,00 + IVA, corrispondente ad una spesa complessiva di € 732,00 IVA 22% compresa;

RITENUTA detta proposta rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi;

RICHIAMATO il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori, ex art. 11 L.

3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e forniture;

CONSTATATO che:

- l'operatore economico con nota del 20/03/2026, giunta al prot. c.le n. 4148 del 20/03/2026 ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 1 del medesimo Decreto;
- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione del contratto;
- l'importo complessivo dell'appalto ammonta a 600,00 oltre IVA 22%;

VISTO il codice CIG acquisito dall'ufficio: BAF166A1F6;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello del rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'oggetto del contratto si esplicitano nell'esecuzione del servizio come descritto nella documentazione allegata al presente atto;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva della soc. PRISMALAB S.r.l. mediante acquisizione del DURC Prot. INPS_48811143;

VISTO che non sono state individuate annotazioni riservate sull'operatore economico in oggetto;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in quanto attinenti a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza oltre che la richiamata qualificazione;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio in argomento al suddetto operatore economico ed assumere il necessario impegno di spesa annui di € 732,00 sul capitolo 1086.1 "Spese per prestazioni professionali, proget. studi" del bilancio di previsione 2026;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE l'incarico per il servizio di valutazione rumore e vibrazioni per l'addetto operaio comunale alla Soc. PRISMALAB S.r.l. con sede in Pinerolo (TO), via Bignone 85/12, Cod. Fisc./P.IVA 08903440017, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel preventivo pervenuto in data 18/03/2026 al prot. c.le n. 3999, dietro il corrispettivo netto di € 600,00 + IVA, corrispondente ad una spesa complessiva di € 732,00 IVA 22% compresa;
3. DI ASSUMERE, per i motivi in premessa indicati, impegno di spesa di € 732,00 sul capitolo 1086.1 "Spese per prestazioni professionali, proget. studi" del bilancio di previsione 2026;
4. DI COMUNICARE alla Soc. PRISMALAB S.r.l. l'avvenuto incarico per l'esecuzione del servizio in oggetto.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione

con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario.

Contro la presente determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n. 1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: Marchetti Arch. Federica

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE*